

COMUNE DI PAVIA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA
BIGENITORIALITA'**

(approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 22 ottobre 2020)

Premesso che:

Il concetto di bigenitorialità è stato, in prima battuta, rafforzato dalla Legge n. 54/2006 recante le “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, anche in attuazione del principio già da tempo affermato negli Ordinamenti europei e nella stessa Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176 e che, pertanto, è Legge dello Stato.

Costituisce quindi oggi regola che i figli siano affidati prioritariamente ad entrambi i genitori e, soltanto se l’affidamento condiviso sia di pregiudizio al best interest of the Child, ad uno solo di essi.

Il diritto della persona di età minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è ora disciplinato dal nuovo art. 337-ter del Codice Civile, inserito dal D. Lgs. 28 dicembre 2014, n.154, in armonia con l’art.9 comma 3 della citata Convenzione.

In ogni caso, rientra esclusivamente nella potestà dei Giudici stabilire le misure che assicurano l’esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali prediligendo sempre, in sede di giudizio, l’interesse e la protezione della persona di età minore rispetto alle esigenze degli adulti.

L’istituzione di tale Registro ha, quindi, finalità solo strettamente amministrativa e non sostitutiva alle disposizioni dell’Ordinamento sovranazionale e nazionale vigenti anche in materia di status filiationis e anagrafe, né tanto meno delle disposizioni assunte dall’Autorità giudiziaria nell’interesse della persona di età minore in tutti i casi di crisi della coppia genitoriale.

In altri termini, tale Registro vuole unicamente concorrere a garantire che le informazioni di natura amministrativa e relative a questioni di maggior interesse per la persona di età minore (tali sono, ad esempio, quelle relative a residenza, scuola e salute) raggiungano entrambi i genitori.

Art. 1

Istituzione del registro per il diritto alla bigenitorialità dei figli minorenni di genitori separati, divorziati o dei quali sia cessata la convivenza o la relazione affettiva

1. E’ istituito presso il Comune di Pavia il registro amministrativo per il diritto alla bigenitorialità dei figli minorenni di genitori separati, divorziati o dei quali sia cessata la convivenza o la relazione affettiva.
2. La disciplina comunale del diritto delle persone di età minore alla bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L’istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e stato civile, e in particolare con le disposizioni di cui al Libro I, Titolo IX del Codice civile, come introdotte dal D. Lgs. 28/12/2013, n. 154 o con altra normativa di tipo civilistico e penalistico riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Art. 2

Criteri per l’iscrizione al registro

1. Un minorenni può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che la persona di età minore sia residente nel Comune di Pavia.
Per godimento della responsabilità genitoriale si intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la limitazione, la sospensione o la decadenza.
Con l’iscrizione della persona di età minore nel registro la stessa, per tutti i fini amministrativi e l’interazione con i soggetti che orbitano intorno a lei, risulterà domiciliata presso le residenze di entrambi i genitori che vengono riportate nel registro.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli dei Servizi Demografici dai genitori, anche disgiuntamente.
In ogni caso, qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’Ufficio Demografico invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Pavia da altro Comune unitamente al figlio minorenni, l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla

comunicazione prevista dall'art. 8 della legge 07/08/1990, n. 241, apposito modello con il quale sarà possibile chiedere l'iscrizione al registro.

4. Contestualmente all'iscrizione nel registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro stesso ad altri Enti e Istituzioni che interagiscano con la vita della persona di età minore, anche al fine di verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi.

Art. 3

Attestazione di iscrizione nel Registro

1. Su richiesta di uno dei genitori è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal (o dai) genitore/i al fine dell'iscrizione nel registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato unicamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto alla persona di età minore.

Art. 4

Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
Fermo quanto previsto all'art. 2, comma 4, è compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione comunale e delle Istituzioni che orbitano intorno alla persona di età minore i provvedimenti giudiziari che comportino la limitazione, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
2. La cancellazione potrà avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione. L'Ufficio Demografico invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendo a conoscenza dell'avvenuta cancellazione.

Art. 5

Azioni di promozione e sensibilizzazione da parte del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro Comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al solo fine di agevolare i contatti con la famiglia della persona di età minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo per il diritto della persona di età minore alla bigenitorialità viene effettuato nel rispetto di quanto contenuto nel G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016) e successive modificazioni ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai soli fini della tutela dei diritti della persona di età minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art. 7

Disposizioni finali

Con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento si provvederà all'organizzazione del Registro, alla predisposizione della relativa modulistica e alla individuazione degli uffici competenti alla sua gestione.